



PROVINCIA di PISTOIA

AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE,
CULTURA, TURISMO E COMMERCIO, PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO,
IMPIANTI A FUNE, IMPIANTI E PISTE DA SCI, ATTIVITA' ESTRATTIVE.

Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE -



Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.P.

**Documento Preliminare della
Valutazione Ambientale Strategica
- Art. 23 L.R. 10/2010 -**

Indice

1. INTRODUZIONE

- 1.1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
- 1.2 OGGETTO DEL DOCUMENTO
- 1.3 SOGGETTI COMPETENTI NEL PROCEDIMENTO

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO AL P.T.C.P.

- 2.1 ITER DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE
- 2.2 OBIETTIVI DELLA VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO AL P.T.C.P.
- 2.3 MOTIVAZIONI E PRIMI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PIANO

3. STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE, METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E PRIME INFORMAZIONI DI CONTENUTO

- 3.1 COERENZA CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI
- 3.2 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA LA VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO AL P.T.C.P.
- 3.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE E PROBLEMATICHE ESISTENTI
- 3.4 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DI INTERESSE CHE SI SONO TENUTI IN CONSIDERAZIONE NELLA VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.C.P.
- 3.5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI
- 3.6 POSSIBILI MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE A SEGUITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO
- 3.7 LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
- 3.8 INDICAZIONI SULLE MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
- 3.9 SINTESI NON TECNICA

4. RAPPORTO CON LA VALUTAZIONE EX-ANTE E CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. INTRODUZIONE

Lo strumento della pianificazione territoriale della Provincia di Pistoia originario è stato adottato con D.C.P. n. 36 del 12 marzo 2002, ed è stato approvato con D.C.P. n. 317 del 19 dicembre 2002.

Negli anni 2008 – 2009 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato oggetto di una variante generale, adottata con D.C.P. n. 433 del 18 dicembre 2008 e approvata con D.C.P. n. 123 del 21 aprile 2009.

L'Amministrazione provinciale con deliberazione di Giunta Provinciale n. 99 del 29 maggio 2014 ha disposto l'Avvio del procedimento della Variante di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.P., per il quale si procede con il presente documento ad effettuare la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della vigente legge regionale in materia, la L.R. 10/2010.

1.1. Inquadramento legislativo

Con il termine Valutazione Ambientale Strategica, disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE, viene indicato il processo nel quale si intende assicurare che nella formazione di un piano o programma e preliminarmente alla sua approvazione, siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che potrebbero derivare dall'attuazione del piano stesso.

In sintesi, la normativa di riferimento per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è così formata:

Normativa Comunitaria

- Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Normativa Nazionale

- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"*.

Normativa Regionale

- L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza"* come modificata dalla L.R. 17 febbraio 2012 n.6;

Normativa specifica per gli Enti Locali

- D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - art. 5 comma 8, in materia di VAS per gli strumenti attuativi dei piani urbanistici;

L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio".

La Regione Toscana norma tale procedimento con la L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010, recependo la disciplina in materia contenuta nella normativa nazionale nel D. Lgs n. 152 e s.m.i.

La procedura di VAS è finalizzata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per l'elaborazione del progetto e delle relative norme, documentando inoltre le motivazioni alla base delle scelte strategiche, in modo che sia garantita la coerenza delle scelte con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

Per quanto riguarda la Variante generale di adeguamento e aggiornamento al P.T.C.P. in oggetto, la L.R. 10/2010 prevede all'art. 5, comma 2, lett. b bis), l'assoggettamento obbligatorio alla VAS per le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori che, ai sensi del comma 3, sono soggette a preventiva valutazione secondo le disposizioni dell'art. 22.

L'art. 5, comma 3, lett. a) della L.R. 10/2010 prevede la preventiva valutazione dell'effettuazione della VAS: "per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti".

Il successivo comma 4 bis afferma che, per la verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero per la VAS, relative a modifiche di piani o programmi, in applicazione del principio di non duplicazione, si applichi la disposizione dell'art. 12, comma 6 del D. Lgs 152/2006, di seguito riportato: *"La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità ...omissis... si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati"*. Considerata l'entità e le caratteristiche della variante di cui trattasi, si ritiene opportuno procedere direttamente con la fase preliminare ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010.

Omettendo la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, il procedimento si può così esemplificare:

- Nella fase preliminare (scoping) alla stesura del Rapporto ambientale viene redatto un documento preliminare per impostare e definire i contenuti ed il livello più adeguato delle informazioni che devono essere incluse nel Rapporto ambientale;
- A seguito dei contributi pervenuti, viene elaborato il Rapporto ambientale, con tutte le informazioni necessarie per la VAS, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010;
- Nella fase successiva si svolgono le consultazioni, mettendo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e del pubblico il documento prodotto, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010;
- L'autorità competente effettua la valutazione sul Rapporto ambientale e sull'esito delle consultazioni, ed esprime il parere motivato obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010;
- L'autorità procedente approva il piano che viene pubblicato, rappresentando la fase della decisione e dell'informazione riguardo la decisione, ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 10/2010;
- Infine l'ulteriore fase è costituita dal monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2010.

1.2. Oggetto del documento

Il presente elaborato costituisce il Documento Preliminare della VAS predisposto dal proponente ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della L.R. 10/2010.

Esso contiene (art. 23, comma 1):

- a) "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale."

Al fine di acquisire osservazioni e contributi utili alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, il documento preliminare viene trasmesso dal proponente a tutti i soggetti con competenze ambientali (SCA) di seguito individuati, ed all'Autorità competente.

1.3. Soggetti competenti nel procedimento

La Provincia di Pistoia con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 130 del 21 settembre 2012 ha individuato, in adempimento della L.R. 10/2010, i seguenti soggetti competenti per la Valutazione Ambientale e Strategica di piani e programmi di competenza della Provincia:

- **Autorità competente:** è il Collegio di Direzione attraverso l'area Pianificazione Strategica Territoriale; il Dirigente di tale area espleta le funzioni valutative previste dalla legge avvalendosi, ove necessario, anche delle competenze tecniche collocate presso altri Servizi della Provincia. A tale scopo di volta in volta provvederà alla costituzione di un apposito gruppo tecnico con ordinanza dirigenziale.
- **Autorità procedente:** è individuata nel Consiglio Provinciale che ai sensi dello Statuto della Provincia approva tutti i Piani e i Programmi.
- **Proponente:** è il Servizio della Provincia competente in materia alla formazione del Piano o Programma.

Competenza della Regione nel procedimento di VAS:

Ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 10/2010, quando la Regione è consultata nell'ambito di procedimenti di competenza comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale, presenta proprie osservazioni nell'ambito del processo della VAS attraverso le procedure della L.R. 1/2005.

Soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

Gli enti e gli organismi pubblici ritenuti competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati in materia ambientale, che la Provincia di Pistoia ritiene necessario coinvolgere nel procedimento, sono stati così individuati:

- Regione Toscana;
- Regione Emilia Romagna;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Prato e Pistoia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;

- Provincia di Bologna;
- Provincia di Modena;
- Provincia di Lucca;
- tutti comuni della Provincia di Pistoia;
- Autorità di bacino del Fiume Arno;
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Autorità di Bacino del Fiume Reno;
- Consorzio di Bonifica n. 3 – Medio Valdarno;
- Consorzio di Bonifica n. 4 – Basso Valdarno;
- Corpo Forestale dello Stato, ufficio territoriale per la Biodiversità di Pistoia
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana di Pistoia (A.R.P.A.T.)
- Ufficio Tecnico U.R.T.A.T.;
- Azienda USL n. 3 Area Pistoiese;
- A.A.T.O. 1.

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA VARIANTE GENERALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.C.P.

2.1. Iter di pianificazione e valutazione ambientale

Il presente Documento Preliminare alla VAS viene trasmesso dal proponente all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 10/2010.

Le consultazioni saranno effettuate nel termine concordato tra proponente e autorità competente, stabilito entro la data del **10 settembre 2014** per il ricevimento dei pareri e/o contributi.

I relativi pareri e contributi acquisiti saranno utilizzati dal proponente per la stesura del Rapporto Ambientale, unitamente alla Sintesi non tecnica.

Come stabilito dall'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010 relativo alla semplificazione dei procedimenti, per i piani disciplinati dalla L.R. 1/2005 il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano. Le consultazioni ex art. 25 della L.R. 10/2010 sul Rapporto Ambientale vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'art. 17 della L.R. 1/2005, fermo restando il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT stabilito dall'art. 25 comma 2 della L.R. 10/2010.

2.2. Obiettivi della Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.P.

La redazione della Variante generale al P.T.C.P. in oggetto ha come obiettivo principale l'adeguamento dello strumento della pianificazione territoriale, resasi necessaria a seguito dei nuovi atti e normative regionali che hanno mutato il quadro di riferimento, e

l'aggiornamento del quadro conoscitivo del piano, da effettuarsi a seguito dell'elaborazione da parte della Provincia di piani di settore e di ulteriori studi e approfondimenti.

La Variante al piano in questa fase preliminare conferma gli **obiettivi** del P.T.C.P. vigente, salvo la possibilità di introdurre o specificare ulteriori obiettivi che possono derivare dall'aggiornamento delle strategie del piano con i contenuti della variante in corso di redazione.

Costituiscono obiettivi generali del P.T.C.P.:

1. la tutela delle risorse naturali del territorio, ed in particolare la difesa del suolo sia da rischi comuni che da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica.
2. la tutela e la valorizzazione delle città e degli insediamenti di antica formazione e la riqualificazione degli insediamenti consolidati e di recente formazione.
3. il miglioramento dell'accessibilità al sistema insediativo e della mobilità in generale attraverso il potenziamento delle infrastrutture e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto.
4. la razionalizzazione delle reti e dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse provinciale;

Sono obiettivi derivanti dalle invarianti dello Statuto del Territorio del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale:

5. la salvaguardia del sistema policentrico degli insediamenti;
6. il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche della provincia intese come patrimonio territoriale nonché economico sociale e culturale;
7. la tutela del "patrimonio collinare" inteso come recupero la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale, come risorse produttive ed essenziale presidio ambientale;
8. la tutela dei beni paesaggistici di interesse unitario regionale di cui al P.I.T.

2.3. Motivazioni e primi contenuti della Variante al piano

Come detto, dal 2008, anno in cui è stata redatta la Variante generale del P.T.C.P., il quadro programmatico e normativo regionale risulta essere in parte cambiato, con l'emanazione di nuove leggi e specifici regolamenti di attuazione. Nel contempo l'attività svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Cultura, Turismo e Commercio, promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a fune, Impianti e piste da sci, Attività estrattive, ha portato ad accrescere il quadro conoscitivo del P.T.C.P..

E' pertanto opportuno adeguare e aggiornare il piano, al fine di renderlo maggiormente efficace e aggiornato alle mutate condizioni normative.

La variante di adeguamento e aggiornamento del PTCP in oggetto si rende necessaria a seguito degli atti e per le successive motivazioni:

1. Con Delibera di G.R. n. 166 del 03.03.2014 è stato approvato il regolamento di attuazione della L.R. n. 41 del 23 luglio 2012 "Disposizioni per il sostegno **dell'attività vivaistica** e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano";

2. La L.R. 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” all’art. 4 prevede che le province nell’ambito della redazione del Piano territoriale di coordinamento redigano un **Piano per la mobilità ciclistica**;
3. Con Delibera di G.R. n. 73 del 3.2.2014 è stato approvato il regolamento per la gestione dei **bacini idrotermali** ai sensi della LR 38/2004, e con cui si affida ai P.T.C.P. la definizione della normativa di attuazione in base a quanto definito dalla richiamata delibera;
4. i **piani di settore provinciali** redatti e l’opportunità di adeguare ai nuovi contenuti della normativa di settore dei piani stessi nell’ambito del P.T.C.P., tra cui il Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate - Variante 2012 e il Piano Interprovinciale per la gestione dei rifiuti delle Province di Firenze, Prato, Pistoia;
5. adeguare il P.T.C.P. vigente ai nuovi contenuti del P.I.T. per la **parte paesaggistica** in corso di approvazione da parte della Regione Toscana, effettuando la ricognizione dell’individuazione dei Sottosistemi Territoriali di Paesaggio alla luce del P.I.T. in corso di approvazione e dei Piani Strutturali approvati, individuandoli in riferimento ad ulteriori requisiti oltre al parametro altimetrico;
6. adeguare il P.T.C.P. alle nuove indicazioni da parte della Regione Toscana per il **contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni inquinanti, e quanto altro relativo al clima, energia, biodiversità** contenute nella vigente normativa e nel P.A.E.R. in corso di approvazione;
7. i materiali elaborati dal Servizio competente relativamente alla **Struttura Agraria**, che consentono una più definita elaborazione cartografica e normativa rispetto al vigente P.T.C.P.;
8. recepimento di altri materiali conoscitivi elaborati dal Servizio competente, che comportano l’aggiornamento del quadro conoscitivo del P.T.C.P..

Di seguito vengono illustrati i punti sopra enunciati, riprendendoli dalla Relazione di Avvio del procedimento.

1. Aggiornamento del P.T.C.P. in attuazione alla Legge Regionale Toscana 23 luglio 2012 n. 41 “Disposizioni a sostegno dell’ attività vivaistica e per qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano”

La Regione Toscana ha legiferato per la prima volta una legge specifica sul vivaismo, n. 41/2012, e nel Marzo 2014 è stato deliberato il Regolamento di attuazione della legge regionale (Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la qualificazione del verde urbano) con Delibera n. 166 del 03.03.2014, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13.05.2014 n. 25/R. La Legge ed il Regolamento affidano al P.T.C.P. della Provincia alcuni compiti e funzioni che con la presente variante saranno recepite e definite in norma ed in cartografia e precisamente quanto stabilito dalla Legge Regionale, specificatamente agli art. 4 e 5 come da testo di seguito estratto:

“Art. 4 - Individuazione delle aree vocate

1. Le province, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, attraverso i piani territoriali di coordinamento (PTC), riconoscono ed individuano le aree vocate, ai sensi dell’articolo 3, indirizzando i contenuti della pianificazione comunale al fine della sua corretta applicazione.

2. Entro centoventi giorni dagli adempimenti di cui al comma 1, i comuni adeguano i quadri conoscitivi dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici senza necessità di variante. Trascorso inutilmente il termine di cui al presente comma, la disciplina relativa alle aree vocate si applica nelle aree individuate ai sensi del comma 1.

Art. 5 - Annessi agricoli ad uso vivaistico nelle aree vocate

1. Nelle aree vocate alle attività vivaistiche, la costruzione di nuovi annessi agricoli destinati all'attività vivaistica è commisurata alle necessità produttive aziendali, sulla base del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) nel rispetto dei parametri fissati dal PTC.

2. Nelle aree vocate, in considerazione della specificità della produzione, le aziende che svolgono l'attività vivaistica non sono tenute al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dall'articolo 41 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per la realizzazione degli annessi agricoli. Possono, altresì, essere derogati gli indici relativi alle altezze degli annessi agricoli destinati all'attività vivaistica così come previsti negli strumenti urbanistici comunali. Tali deroghe non si applicano ai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in coerenza con i contenuti del PIT avente valenza di piano paesaggistico.

3. Le province, sulla base dei contenuti del regolamento di cui all'articolo 11, individuano nei PTC, le caratteristiche tipologiche, costruttive e i parametri dimensionali massimi degli annessi ricadenti nelle aree vocate.

4. Per gli annessi agricoli ad uso vivaistico non è ammesso il cambio di destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della l.r. 1/2005.

5. Le serre stagionali, le serre temporanee semplicemente ancorate al suolo senza modifica dello stato dei luoghi, gli ombrari e gli impianti di vasetteria con sottofondo semimpermeabile, anche con materiale inerte, sono realizzati nelle aree vocate, previa comunicazione a firma del titolare di impresa, secondo le modalità semplificate ed i contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.

6. Ai fini del presente articolo si definiscono nuovi annessi quelli costruiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.”

Con il Regolamento di Attuazione n. 25/R del 13.05.2014, la Regione Toscana, ha stabilito alcuni criteri di definizione, sia per le aree definite “vocate” all'attività vivaistica, sia per la definizione delle diverse fattispecie di coltivazione ed altri criteri e parametri utili all'applicazione della legge. Per la presente variante del P.T.C.P. saranno seguiti i criteri e le indicazioni per quanto di competenza definiti in modo specifico dagli articoli 1 e 4 come da testo di seguito estratto:

“Art. 1 - Criteri insediativi per le nuove aree vocate (articolo 3, comma 2 l.r. 41/2012)

1. Per prevedere nuove aree vocate alle attività vivaistiche all'interno dei piani territoriali di coordinamento (PTC), le province effettuano una valutazione dell'area interessata che deve tener conto, oltre che di quanto indicato all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano), anche dei seguenti criteri:

a) presenza di vincoli di natura paesaggistica o ambientale ricadenti sulla zona specifica;

- b) sostenibilità complessiva in relazione alle caratteristiche paesaggistiche, ambientali ed agronomiche del territorio provinciale;*
- c) caratteristiche idrogeologiche dell'areale, relativamente al rischio idrogeologico, disponibilità di acqua per usi agricoli rispetto a quelli civili, qualità delle acque;*
- d) presenza di una dotazione infrastrutturale della zona e in particolare presenza di una rete viaria e di collegamenti a strade di grande comunicazione, presenza di rete ferroviaria, esistenza di acquedotti e reti di irrigazione;*
- e) importanza economica delle imprese vivaistiche già operanti nella zona;*
- f) potenzialità di sviluppo derivanti dalla qualificazione come vocata dell'area specifica;*
- g) eventuali azioni in corso d'opera o da prevedere per la mitigazione degli impatti dell'attività vivaistica sulla risorsa idrica e sul paesaggio, nonché i relativi costi;*
- h) eventuali opere in corso di realizzazione o da prevedere relative a infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'attività vivaistica per la qualificazione dell'area come vocata e relativi costi.*

2. I PTC delle province, all'interno delle aree vocate, prevedono idonee prescrizioni volte alla mitigazione degli effetti derivanti dall'attività vivaistica in relazione alla gestione del ciclo idrico, agli aspetti idrogeologici, nonché alla salvaguardia del paesaggio.

Art. 4 - Caratteristiche e parametri massimi degli annessi agricoli ricadenti nelle aree vocate (articolo 5, comma 3 l.r. 41/2012)

1. L'altezza, la dimensione e la localizzazione degli annessi agricoli ammessi dal presente regolamento all'interno delle aree vocate, devono tener conto, nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali e dei paesaggi storicizzati, delle necessità produttive dell'impresa e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. I PTC delle province disciplinano le tipologie costruttive e le caratteristiche dimensionali degli annessi agricoli ricadenti nelle aree vocate e specificano gli interventi di mitigazione, da realizzarsi al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico dei manufatti nel rispetto dei criteri di sostenibilità ed economicità;

3. Nelle aree vocate per lo svolgimento di attività di carico e scarico di piante di grandi dimensioni in ambiente coperto è consentita la realizzazione di annessi agricoli fino ad un'altezza massima di 9 metri.

4. L'inserimento nel paesaggio degli annessi agricoli di cui al comma 3 è garantito da appositi interventi di mitigazione da realizzarsi anche con l'impiego del verde."

2. Adeguamento del P.T.C.P. in materia di mobilità ciclabile

Rispetto alla data in cui è stata approvata la variante generale P.T.C.P., il 2009, la normativa regionale ha riconosciuto con maggior forza la mobilità ciclistica quale componente essenziale della mobilità urbana, introducendo la L.R. 6 giugno 2012, n. 27 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica".

La L.R. 27/2012 persegue obiettivi di intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico, di migliorare la fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, ed il completamento di percorsi ciclopedonali e ciclabili. L'art. 4 relativo alla pianificazione provinciale e comunale dispone che:

“1. Le province, nell’ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con il PRIIM e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale.

2. ...omissis...

3. I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.”

La programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile è contenuta nel **Piano Regionale Integrato infrastrutture e Mobilità (PRIIM)**, istituito dalla L.R. 4 novembre 2011, n. 55. Attraverso l’approvazione del PRIIM, con Deliberazione n. 18 del Consiglio Regionale del 12 febbraio 2014, la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti.

Il PRIIM definisce la classificazione della rete di interesse regionale di mobilità ciclabile, le cui principali arterie sono:

- la “Ciclopista dell’Arno”, lungo il fiume Arno per circa 250 km, che interessa le Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato;
- il “Sentiero della bonifica”, un percorso esistente di circa 62 km che unisce Arezzo con Chiusi che percorre in gran parte l’argine del Canale Maestro della Chiana.

Il piano prevede i collegamenti con la mobilità ciclabile di più territori urbani e extraurbani, con i percorsi della rete ciclabile di interesse regionale e con zone di interesse ambientale, paesaggistico e culturale, e interventi tesi alla messa in sicurezza dei tracciati e all’interconnessione degli itinerari ciclabili, andando a realizzare il cosiddetto “effetto rete”.

Il territorio della Provincia di Pistoia risulta essere interessato dall’itinerario di collegamento Firenze – Bologna, il cui tracciato si trova al confine con la Provincia di Prato ed è da definire; e dal collegamento tra l’itinerario Firenze – Bologna e la Via Francigena.

Negli anni 2011 – 2012 il Servizio Pianificazione Territoriale ha redatto la prima fase del Piano della Rete delle ciclopiste della Valdinievole, approvando con D.G.P. n. 184 del 24 novembre 2011 la proposta di piano del progetto relativa all’avvio del procedimento, in attuazione dei principi di governo del territorio individuati nel P.T.C.P., dell’area che interessa la piana della Valdinievole e del Padule di Fucecchio.. Il piano attraverso l’individuazione di una rete di itinerari percorribili a piedi e in bicicletta comporta la valorizzazione del Padule di Fucecchio, un’area prevalentemente umida di grande interesse ambientale, naturalistico e venatorio, che presenta un’agricoltura ormai marginale ed una crescente attrattività per il turismo fuori dall’area protetta (riserva ed area contigua).

Il progetto è stato svolto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta della Valdinievole (Fiab Onlus) In data 15 giugno 2012 è stato sottoscritto un Accordo di programma con gli 11 comuni della Valdinievole per l’attuazione delle “strade a bassa frequenza di traffico”, ossia quelle strade

consigliate per la bicicletta dotate di un basso limite di velocità, come individuate dal Piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole.

Un altro progetto in materia di mobilità ciclabile è stato effettuato nell'ambito del coordinamento delle iniziative delle tre province di Firenze, Prato e Pistoia, creando un gruppo di lavoro che si è riunito dalla fine dell'anno 2010 fino al 2011, formato dalle strutture tecniche del Governo del Territorio, con il compito di definire delle strategie d'area metropolitana riguardo la mobilità lenta: piste ciclabili ed ippovie. La finalità è stata quella di individuare, dopo una ricognizione delle piste esistenti e di progetto e l'analisi degli attrattori potenziali, una gerarchia di percorsi d'area metropolitana, funzionali ad una mobilità alternativa di natura quotidiana, svincolata dall'esclusivo utilizzo nel tempo libero.

E' opportuno pertanto recepire e aggiornare il Piano territoriale di Coordinamento nella parte progettuale con quanto emerso dai suddetti approfondimenti, e, come richiesto dalla normativa regionale, integrare gli elaborati del P.T.C.P. con un vero e proprio Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica che va ad integrare e inglobare i suddetti progetti già elaborati, che sarà costituito presumibilmente da una tavola grafica e da una relazione illustrativa.

Nello specifico il Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica implica l'individuazione di una rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari e ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive, e, in generale agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

3. Adeguamento del P.T.C.P. riguardo le Aree di Tutela delle falde termali di Montecatini Terme e Monsummano Terme (Provincia di Pistoia) - BIM

L'articolo 18, comma 3 della L.R. 38/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali" attribuisce alle Province il compito di individuare le aree di protezione ambientale, mediante inserimento nei Piani Territoriali di Coordinamento, o apposite varianti agli stessi, e dispone che il P.T.C. stabilisca, altresì, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 1/2005, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 31.3.2010, a seguito della abrogazione della Legge n.702 del 22 giugno 1913 che aveva istituito il Bacino Idrologico di Montecatini, disposta con Legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono state individuate le misure provvisorie ai fini della tutela e della salvaguardia della falda termale del Bacino termale di Montecatini, secondo quanto contenuto nella disciplina generale del P.I.T. ed in particolare dell'articolo 13 "La città policentrica toscana e il turismo. Prescrizioni".

Ai sensi della L.R. 27 luglio 2004, n.38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali", deve essere istituito un tavolo tecnico per predisporre una cartografia con relative prescrizioni al fine di tutelare e preservare le falde termali di Montecatini e Monsummano. Pertanto il Comitato Tecnico di Direzione Regionale, in data 15.11.2012 ha costituito un gruppo di lavoro

interdirezionale per l' "Elaborazione di linee di indirizzo per l'individuazione delle aree di protezione ambientale del bacino termale di Montecatini e delle relative prescrizioni", al quale ha partecipato anche la Provincia di Pistoia, che ha approfondito i risultati della ricerca condotta dal C.N.R., da cui è emersa la presenza di due sistemi termali distinti e diversamente caratterizzati ma con analogie di vulnerabilità tali da far ritenere opportuna l'individuazione di misure cautelari a protezione sia del bacino di Montecatini sia di quello di Monsummano, al fine di prevenire i rischi di alterazioni di natura quantitativa e/o qualitativa delle falde termali che alimentano le due realtà termali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla individuazione cartografica di aree di protezione per entrambe le aree termali prese in esame ed individuarne le relative prescrizioni. In data 3 luglio 2013, presso la sede della Provincia di Pistoia si è svolta la riunione per la consultazione dei Comuni interessati dal provvedimento: Montecatini Terme, Monsummano Terme, Marliana, Massa e Cozzile e Pieve a Nievole, ed è stata rilevata la opportunità di allargare le zone di protezione su aree ricadenti nel territorio del Comune di Serravalle Pistoiese, le cui aree sono state pertanto inserite nella cartografia allegata alla Delibera Regionale.

Pertanto, a conclusione del lavoro del tavolo tecnico, la Delibera Regionale n. 73 del 03.02.2014 ha approvato gli elaborati contenenti l'individuazione cartografica delle aree di protezione della falda di Montecatini e della falda di Monsummano (allegato A) e le relative prescrizioni (allegato B), fermo restando che fino all'adeguamento del P.T.C.P. della Provincia di Pistoia ai contenuti della deliberazione e dei relativi allegati, restano in vigore le prescrizioni di cui alla Delibera n. 426 del 31.3.2010.

A seguito dell'approvazione della suddetta perimetrazione, è necessario pertanto l'adeguamento del PTCP.

4a. Aggiornamento del P.T.C.P. sui piani di settore - Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate - Variante 2012

Tra i piani di settore di competenza provinciale, così come disposto dalla LR 1/05, rientra il Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate-Variante 2012, un piano che necessitava da tempo di un aggiornamento dal momento che il primo piano era stato approvato nel 1998. Nell'ambito del sistema della pianificazione territoriale che si è andata sviluppando a partire dagli anni novanta ad oggi, con la individuazione della struttura P.I.T. – P.T.C. – P.S. – R.U. del procedimento di pianificazione regionale, il Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate è venuto a costituire un Piano di Settore ricompreso nell'ambito del P.T.C. sin dal suo primo impianto (D.C.P. 317 del 19/12/2002), oltre che nella sua versione attuale (D.C.P. 123 del 21/4/2009).

In riferimento al P.T.C.P. provinciale, l'articolo cui si collega l'attuale Piano di settore è il seguente:

"Articolo 77 - Infrastrutture di trasporto a servizio dei comprensori sciistici.

Il P.T.C. individua nella tavola P07 la struttura portante della rete delle infrastrutture di trasporto a servizio dei comprensori sciistici dell'alta Montagna Pistoiese, costituita dal sistema a V dei due collegamenti di progetto dall'area del Ponte Sestaione con il crinale della Doganaccia e con l'alta valle del Sestaione. Tale sistema è finalizzato a migliorare il raccordo tra i comprensori sciistici dell'Appennino Tosco-Emiliano. In sede di revisione del Piano di cui all'art. 74, dovranno essere verificate le modalità di tali raccordi e la relativa fattibilità ambientale ed economica.

I collegamenti indicati nella tav. P07 sono pertanto elementi integranti e di supporto della rete degli impianti di risalita e piste da sci indicate e disciplinate nel Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate. Gli strumenti della pianificazione territoriali dei Comuni di Abetone e Cutigliano, devono salvaguardare gli ambiti previsti dal piano o da atti di programmazione sovraordinati inserendo dette previsioni nella propria cartografia di progetto. I Comuni dovranno dimensionare le aree a servizio delle stazioni, tenendo conto delle attrezzature da realizzare (posteggi, biglietterie, servizi pubblici, attrezzature) ed in relazione all'importanza del nodo.

In riferimento alle attività sportive invernali che si svolgono nel comprensorio montano pistoiese, appare evidente come nel tempo si siano determinate tutta una serie di necessità di rivedere il sistema strutturale esistente, legate sia alla evoluzione tecnologica che hanno avuto le moderne impiantistiche di risalita, con considerevoli aumenti della portata oraria, che alla necessità di conferire geometrie alle piste di discesa rendendole compatibili con la evoluzione dei materiali e delle tecniche di sci, oltre che delle norme di sicurezza da garantire in rapporto al numero di utenze.

Nel contesto delle norme che regolano e riguardano gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci, le norme regionali che hanno indirizzato la redazione del Piano Provinciale esistente sono costituite da:

- L.R.T. 13/12/1993 n. 93 (BURT n. 76 del 23/12/1993)
- D.C.R.T. 31/1/1995 n. 23 (BURT n. 56 del 30/8/1995)

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 226 del 8 luglio 2011 avente per oggetto "Indirizzi e orientamenti strategici propedeutici all'avvio del procedimento per la redazione della variante generale al Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate" sono stati delineati gli indirizzi per la formazione dell'atto di avvio del procedimento di Variante generale al Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate della Provincia di Pistoia, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.38 del 28/2/1997. Per la valutazione ambientale è stata altresì attivata la procedura ai sensi dell'art. 23 della LR 10/10 e s.m.i., in quanto il piano precedente approvato nel 1997 non aveva nessun tipo di valutazione ambientale e pertanto si è dovuto procedere ad elaborare il Documento Preliminare VAS ai fini dell'avvio del procedimento di VAS ai sensi dell'art.23 della LR 10/10 ed inviato a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed interessati dal Piano; a seguito dei contributi pervenuti da parte di vari enti è stato quindi elaborato il Rapporto Ambientale VAS, ed i vari elaborati di piano.

La Variante Generale al Piano è stata adottata con DCP n.267 del 13/12/2012, ed a seguito sono pervenute n. 15 osservazioni da parte di vari Enti, cui è seguita una puntuale istruttoria e per ognuna di esse è stata redatta una scheda di controdeduzione.

Al fine di sviluppare il confronto con tutte le componenti istituzionali, tecniche, delle categorie economiche, sociali ed ambientaliste sono stati effettuati alcuni incontri tecnici con diversi Enti pubblici e società gestori degli impianti, nonché alcuni sopralluoghi sul Comune di Abetone e Cutigliano.

Infine con Delibera del Consiglio Provinciale n. 184 del 19 dicembre 2013 è stato approvato.

Il piano di settore così come approvato Piano di Settore essendo quindi ricompreso nell'ambito del P.T.C. ed individuandosi come strumento di coordinamento di tale attività e di indirizzo nei confronti degli strumenti urbanistici comunali, dovrà quindi essere inserito nella variante al P.T.C.P.

4b. Aggiornamento del P.T.C.P. sui piani di settore – Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti

Le Province di Firenze, Pistoia e Prato, appartenenti ad A.T.O. Toscana Centro, secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, hanno redatto un unico piano interprovinciale che deve essere costituito dallo stralcio inerente i rifiuti urbani e dallo stralcio inerente i rifiuti speciali anche pericolosi. Con deliberazione di Consiglio Provinciale di Pistoia n. 281 del 17 dicembre 2012 la Provincia di Pistoia ha approvato il Piano Interprovinciale dei Rifiuti di ATO Toscana Centro per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, dei RUB, dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti contenenti PCB della Provincia di Firenze, Prato e Pistoia, ratificando l'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 della L.R. 25/1998 e s.m.i. e della L.R. 10/2010.

Il P.T.C.P. vigente recepisce nella tavola di Quadro conoscitivo QC12 il piano di settore sulla gestione dei rifiuti. Risulta quindi da aggiornare la suddetta tavola.

5. Adeguamento del P.T.C.P. in materia del paesaggio

In materia di paesaggio si ritiene opportuno adeguare il P.T.C.P. vigente ai nuovi contenuti per la parte paesaggistica del P.I.T. presentata al Consiglio Regionale Toscano in corso di approvazione, implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Dopo l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005, per l'integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale deliberato con D.G.R. n. 538 del 27.06.2011, la Regione Toscana ha pubblicato la proposta di deliberazione al C.R. n. 1 del 17.01.2014 avente per oggetto l'adozione dell'integrazione del PIT con valenza di piano paesistico. L'integrazione approfondisce temi come i paesaggi rurali, le invariants, gli ambiti ed i beni paesaggistici di cui all'art.142 del Codice dei beni culturali.

L'adeguamento al P.I.T. presentato al Consiglio Regionale si attuerà con la ricognizione dell'individuazione dei Sottosistemi Territoriali di Paesaggio come previsti dalla integrazione del P.I.T. La parte paesaggistica del P.T.C.P. inoltre terrà conto dei Piani Strutturali approvati dopo il 2009 ed i Sottosistemi Territoriali di Paesaggio saranno individuati facendo riferimento ad ulteriori requisiti oltre a quelli dei parametri altimetrici.

Sarà inoltre implementato l'Atlante del Paesaggio che fa parte dei documenti del piano e consente una puntuale e coerente applicazione del Codice del Paesaggio nel territorio provinciale, in una logica di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e di costruzione di nuovi e buoni paesaggi dove necessario. E' stato implementato l'archivio fotografico diviso per comuni ed effettuati sopralluoghi sul territorio provinciale con rilievi fotografici alla luce anche di un confronto con le foto storiche delle stesse zone ed in alcuni casi sono stati effettuati studi specifici dove si rileva l'utilità di questo confronto. L'Atlante del Paesaggio sarà ancora suddiviso nelle tre zone: montagna, pianura e Valdinievole, che diventano così elementi costituenti il quadro conoscitivo della Variante al P.T.C.P., al fine della elaborazione di aspetti progettuali relativi al paesaggio.

6a. Aggiornamento del P.T.C.P. al Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)

Il nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2012-2015, in sostituzione del vecchio PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) presenta, quale importante elemento di novità rispetto alla passata programmazione, la confluenza al proprio interno del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) e del Programma regionale per le Aree Protette. Sono esclusi dal PAER i temi legati alla qualità dell'aria e ai rifiuti, oggetto di appositi Piani Regionali e soggetti alla procedure della L.R. n. 1/05 in quanto atti di governo del territorio. Il PAER contiene misure riguardanti tutte le matrici ambientali ed energetiche, ma si muove in un contesto eco-sistemico che impone particolare attenzione rispetto al tema dei cambiamenti climatici.

La proposta di piano e i relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta Regionale il 23 dicembre 2013 e successivamente trasmessi al Consiglio regionale per la loro adozione. Il PAER è uno strumento aggiornato per affrontare la nuova programmazione nazionale e la nuova programmazione comunitaria per il ciclo 2014-2020, consentendo di definire attraverso uno strumento unitario le politiche regionali in materia di ambiente ed energia.

Per ognuno di questi temi il PAER riporta una ricognizione di massima degli interventi necessari a mettere in sicurezza il territorio e ne definisce i fabbisogni finanziari:

- Programma Straordinario degli Interventi Strategici Risorsa Idrica
- Difesa del Suolo e Cambiamenti Climatici In Toscana
- Interventi Strategici per la Difesa della Costa
- Programma Pluriennale per la Sicurezza Sismica
- Strategia regionale per la biodiversità terrestre e marina

6b. Recepimento del P.T.C.P. degli adempimenti previsti dalla L.R. 11/2011 in materia di impianti fotovoltaici

La L.R. 21 marzo 2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)" prevede all'art. 7 che la provincia, sentiti i comuni interessati, possa presentare alla Giunta Regionale una diversa perimetrazione delle aree non idonee all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e all'interno delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), che al momento coprono tutto il territorio provinciale.

La Provincia di Pistoia ha ottemperato a tale disposizione con D.G.P. n. 81 del 16 giugno 2011.

Il P.T.C.P. verrà pertanto adeguato con tali indicazioni.

7. Adeguamento del P.T.C.P. previsto dall'art. 80 comma 7 della Strategia per il Territorio Rurale prevista dal Titolo IV Capo I della Disciplina del P.T.C.P. vigente in materia di Territorio Rurale: Struttura Agraria

La Variante del P.T.C.P. aggiornerà la banca dati e la Tavola di Progetto relativa con gli ulteriori dati in possesso dell'Ufficio competente per la Pianificazione del Territorio Rurale. La banca dati e la tavola di progetto relativa, costituiranno il riferimento per i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale istituiti ai sensi dell'art. 42 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e dell'art. 9 del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alle esperienze maturate con le istruttorie dei P.A.P.M.A.A. viene ritenuto opportuno inserire alcune tabelle e parametri di specificazione ed implementazione in particolar modo in riferimento al dimensionamento di mense, refettori, spogliatoi e servizi igienici a servizio delle aziende agricole e per quanto riguarda le aziende cerealicolo-foraggiere che svolgono anche attività di allevamento di bestiame. L'adeguamento permetterà una migliore applicazione della normativa in relazione alle argomentazioni trattate.

8. altri materiali conoscitivi elaborati dal Servizio competente, che comportano l'aggiornamento del quadro conoscitivo del P.T.C.P..

Uno dei lavori effettuati dalla Provincia è la Banca dati geologica della Provincia di Pistoia, come aggiornamento del quadro Conoscitivo del P.T.C.P.. Si tratta di approfonditi lavori di ricerca e raccolta dati che disegnano una mappa precisa del territorio a livello provinciale indispensabile per la conoscenza, da parte di pubblici addetti ai lavori, per la programmazione degli interventi più diversi (tutela territorio, insediamenti, infrastrutture, calcolo rischio sismico, ecc.). Il materiale raccolto, un vero e proprio sondaggio delle caratteristiche geologiche territoriali, comprende le informazioni geologiche dei piani strutturali dei comuni e del P.T.C.P., informazioni che sono state incrociate e completate per realizzare una banca dati efficiente e rappresentativa. A questo scopo è stata svolta una riclassificazione della legenda geologica per ottenere una codifica unica del territorio. Le informazioni sono state anche incrociate con quelle del progetto regionale Sira relativo a pozzi e attingimenti idrici.

La banca dati della provincia di Pistoia è stata realizzata dal geologo Francesco Scaglione, curatore ed esecutore del progetto, come tirocinio del master di geografia dell'Università di Firenze svolto al Servizio Pianificazione provinciale, che, attraverso studi e implementazioni di procedure dedicate alla risoluzione dei problemi rilevati nelle esperienze precedenti, si è concluso con la formazione di una legenda unica alla quale sono state ricondotte tutte le formazioni geologiche raccolte, con l'interpretazione e la correzione di quelle aree prive di contiguità e adiacenza geometrica, con l'integrazione per le zone scoperte da studi recenti con dati già in possesso della Provincia, e infine, con l'adeguamento della copertura ottenuta ai confini amministrativi scala 1:10000 deliberati e successivamente approvati con decreto della Regione Toscana nel 2005.

I campi di applicazione individuati sono molteplici e spaziano dagli interventi di edilizia privata e pubblica, alla pianificazione territoriale ed alla formazione degli atti di governo del

territorio, agli studi di vulnerabilità idrogeologica, al monitoraggio delle falde acquifere, alla vulnerabilità sismica ai fini di protezione civile (modelli di prevenzione e valutazione di scenari di danno), ecc.

Tutto questo ci ha permesso di ottenere una prima strutturazione dei dati tale da consentirne l'utilizzo in ambito GIS, un nucleo di dati geologici direttamente legati al territorio, l'informazione collegata allo spazio geografico interessato e pertanto tutti i dati raccolti saranno recepiti nella variante al P.T.C.P..

Adeguamento al Decreto Legislativo n. 235/2010: Rilascio Data Base del P.T.C.P. in modalità Aperta

Il Codice dell'Amministrazione Digitale Decreto legislativo n. 235/2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede che le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni siano rilasciate come dato aperto mediante apposita licenza d'uso.

Prevediamo pertanto di rendere aperti tutti i data base geografici del Quadro Conoscitivo e di Progetto del P.T.C.P., di cui la Provincia di Pistoia è titolare, con il relativo catalogo dei metadati previsto per questo tipo di dato (2007/2/EC - Direttiva INSPIRE).

3. STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE, METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E PRIME INFORMAZIONI DI CONTENUTO

3.1 Coerenza con altri piani e programmi

Ai sensi dell'allegato 2 della L.R. 10/2010, tra le informazioni da fornire nell'ambito del Rapporto Ambientale è inclusa, alla lettera a), "l'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi".

La valutazione di coerenza verrà effettuata confrontando gli obiettivi e le azioni della proposta di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia e quelli degli altri pertinenti piani che insistono sulla zona, di competenza di altri enti o amministrazioni e cioè:

- Piano di Indirizzo Territoriale, con la disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale, adottata con D.C.R. n. 32 del 16.06.2009, e la proposta dell'integrazione del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico (proposta di deliberazione C.R. n. 1 del 17.01.2014). Tale verifica e adeguamento costituisce un obiettivo della variante in oggetto.
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015.
- Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità PRIIM (Dcr 12 febbraio 2014 n. 18).
- Piano ambientale ed energetico PAER. Il nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2012-2015, in sostituzione del vecchio PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) unisce al proprio interno il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) e del Programma regionale per le Aree Protette. Allo stato attuale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di piano il 23 dicembre 2013 e successivamente verrà trasmessa al Consiglio regionale per l'adozione.
- Piano di Indirizzo Energetico Regionale PIER (Dcr 08.07.2008).
- Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Dcr 07.04.1998 n. 14; adottato con Dcr 19.12.2013 n. 106).
- Piano Regionale delle attività estrattive (Dcr 27.02.2007 n. 27).
- Piano di Tutela delle Acque (Dcr 25/01/2005 n. 6).
- Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico (Dpcm 5 novembre 1999 e s.m.i. Dpcm 04.07.2008).
- Piano stralcio per la qualità delle acque del fiume Arno (Dpcm 31 marzo 1999).
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI (Dpcm 6.05.2005).
- Schema strutturale per l'area metropolitana Firenze – Prato - Pistoia e relative istruzioni tecniche (Dcr 21/03/1990 n. 212).

Come si può notare il quadro di riferimento dei piani e programmi regionali allo stato attuale è in fase di cambiamento, in quanto diversi piani sono in fase di approvazione. La verifica di coerenza verrà effettuata quindi con quelli vigenti al momento della redazione della Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.P.

La valutazione di coerenza con i piani di settore della stessa amministrazione provinciale verrà effettuata in riferimento a:

- Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate - Variante 2012;
- Piano Interprovinciale per la gestione dei rifiuti delle Province di Firenze, Prato, Pistoia (D.C.P. di Pistoia 17.12.2012 n. 281);
- Piano Provinciale per lo Sport (D.C.P. n. 168 del 27.5.2004;
- Linee guida del Piano energetico provinciale (D.G.P. n1 del 09.01.2007);
- Piano faunistico – venatorio provinciale;
- Programma di Sviluppo rurale Locale;
- Piano di Sviluppo economico e sociale delle aree protette della Provincia di Pistoia.

3.2 Caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza la Variante generale di adeguamento e aggiornamento al P.T.C.P.

I dati disponibili sulle singole risorse ambientali devono necessariamente essere aggiornati e verificati nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale da predisporre per la Variante generale al P.T.C.P. di cui trattasi.

In questa fase preliminare si delinea il sistema delle componenti per le quali si dovrà individuare la condizione di stato, di potenziale vulnerabilità, riproducibilità e la suscettibilità alle trasformazioni.

Nell'analisi valutativa del P.T.C.P. vigente la caratterizzazione dello stato dell'ambiente è stata descritta utilizzando i dati contenuti nella *"Relazione sullo Stato dell'Ambiente 2004 della Provincia di Pistoia"*.

Il quadro di partenza della caratterizzazione dell'ambiente è costituito dalle principali componenti ambientali individuate nella Variante generale del 2009:

- Aria
- Acqua
- Inquinamento acustico
- Energia
- Rifiuti

In tale valutazione è stata analizzata in via generale la destinazione dell'uso del suolo del territorio provinciale pistoiese.

Sono stati poi analizzati i possibili scenari evolutivi del territorio provinciale pistoiese:

- Lo scenario demografico;
- Evoluzione del sistema economico;
- Evoluzione del sistema della mobilità.

Inoltre nel precedente Rapporto Ambientale sono stati trattati i vincoli storico – artistici, archeologici e paesaggistici presenti nel territorio pistoiese ed il sistema delle Aree protette ed Aree Natura 2000.

Nel Rapporto Ambientale della Variante generale in fase di redazione si prevede di implementare le risorse ambientali con la risorsa suolo e sottosuolo; la risorsa ecosistemi della flora e della fauna; i fattori climatici, la risorsa Paesaggio e beni paesaggistici; la risorsa dei beni culturali.

L'implementazione del quadro conoscitivo e del quadro valutativo verrà sviluppata in modo compiuto nel Rapporto Preliminare sulla base dei dati disponibili dei servizi interni dell'Amministrazione provinciale e su dati esterni.

In particolare verranno presi in considerazione i dati aggiornati dell'agenzia ARPAT, che ha pubblicato i risultati di un monitoraggio ambientale relativo alla qualità delle acque superficiali (fiumi e laghi), e sotterranee, i cui dati sono entrati a far parte di una banca dati MAS. I suddetti dati relativi al monitoraggio sono riportati nella pubblicazione "*Annuario dei dati ambientali 2012*" che appunto tratta gli argomenti relativi alle risorse essenziali: acqua, aria, suolo, nonché agenti fisici come rumore, radiofrequenze ed elettrodotti. Infine sono stati pubblicati dati sui depuratori, inceneritori e aziende a rischio di incidente rilevante.

3.3 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate e problematiche esistenti

Tra le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale indicate nell'Allegato 2 della L.R. 10/2010 sono incluse al punto c) le "Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate" ed al punto d) "Qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano e programma".

La quasi totalità delle aree naturali presenti in ambito provinciale è rappresentata dai boschi. La Provincia di Pistoia (dati Inventario Forestale della Toscana, 1998) presenta una superficie forestale di 54.368 ettari, corrispondente al 56% della superficie provinciale, che la rende la quarta provincia della Toscana (dopo Prato, Lucca e Massa-Carrara) per percentuale di boschi rispetto alla superficie territoriale. Questa superficie tuttavia, include coperture che non sono strettamente forestali, come i cespuglieti, la macchia mediterranea ed altre categorie. Considerando esclusivamente i boschi e le aree in rinnovazione (boschi giovani con altezza inferiore ai 5 metri), la superficie risulta pari a 51.760 ettari corrispondente al 54% della superficie provinciale totale. Il 90% dei boschi provinciali svolge una funzione produttiva, il 7,4% una funzione protettiva, mentre il restante 2,6% svolge una funzione conservativo/naturalistica.

Per la descrizione dei beni di protezione ambientali si rimanda al paragrafo successivo.

La rappresentazione del "bene storico - culturale" è volta ad evidenziare i sistemi culturali (centri storici, ville, edifici religiosi ecc.) da considerare nella loro complessità ed in relazione alle risorse del territorio, al fine di operare la tutela del singolo bene in un contesto più ampio.

Le categorie di beni individuati come risorsa storico - culturale sono:

- centri storici e i nuclei di antica formazione con gli insediamenti sparsi, i centri fortificati, ed i castelli;
- infrastrutture storiche con le principali strade carrozzabili al 1880, la ferrovia di impianto storico, ponti ed edifici lungo la viabilità;
- beni ambientali intesi come aree extraurbane o singole emergenze di tipo geomorfologico e naturalistico, comprendenti i Parchi ed i giardini di interesse territoriale, il Barco Reale Mediceo, gli stabilimenti termali e la rete idrografica,

- ville e fattorie con le ville del Montalbano, quelle dell'area Pesciatina e le ville fattorie del Contado Pistoiese;
- edifici specialistici sparsi sul territorio, con le chiese ed i complessi religiosi come basiliche, oratori, cappelle, conventi, monasteri e pievi; gli edifici civili e militari come il palazzo, il castello, la fortezza, la torre isolata e la fortificazione; le architetture della produzione come i complessi o i singoli edifici destinati alle attività produttive con particolari caratteri documentari o storico-architettonici e di testimonianza di lavorazioni dismesse, come i mulini e frantoi, i mulini del Cessana, gli opifici idraulici, le cartiere dell'area pesciatina, le strutture proto-industriali della montagna;
- edifici preindustriali della montagna pistoiese con le cartiere o filiera del castagno, con le ferriere, le fornaci, le ghiacciaie, i mulini, i ponti, i seccatoi, le segherie;
- beni di interesse archeologico quali aree archeologiche vincolate ai sensi della del D. Lgs. 42/2004 e succ. mm e ii, ed ogni bene archeologico;
- alberi monumentali.

Il P.T.C.P. formula i principi generali, le strategie e gli orientamenti per salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio indicando le azioni per:

- conservare e mantenere gli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio;
- garantire il governo del territorio in prospettiva di uno sviluppo sostenibile, orientando e indirizzando le trasformazioni generate dallo sviluppo sociale, economico e ambientale;
- valorizzare, ripristinare e recuperare il paesaggio.

Il P.T.C.P. è formulato in modo da integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione urbanistiche, in quelle di carattere culturale, agricolo, sociale ed economico, e in tutto quello che può avere incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

A questo ha contribuito la particolare ricchezza per risorse ambientali, paesaggi naturali e umani del territorio provinciale di Pistoia: una densa coincidenza di elementi fisici, biologici e antropici, nel corso dei secoli ha generato un territorio nel quale, se si esclude il sub-sistema Costiero, sono rappresentati tutti gli altri presenti nella Toscana, come l'Appenninico, il Collinare, il Fluviale di pianura, e una porzione di quelle rare Zone Umide, ormai residuali.

Il P.T.C.P. individua i seguenti sottosistemi territoriali di paesaggio articolati in rapporto ai sistemi territoriali, oltre al sottosistema territoriale del paesaggio urbano:

- Sottosistemi territoriali di paesaggio della montagna:
 - Crinali nudi a naturalità diffusa:
 - di Libro Aperto e Doganaccia
 - di Monte Gomito e Tre Potenze
 - Aree silvo-pastorali:
 - della montagna pistoiese
 - dell'Acquerino
 - del Battifolle – Macchia Antonini – Cesto del Lupo
 - Aree agro-forestali della montagna pistoiese
- Sottosistemi territoriali di paesaggio della collina:
 - Alta collina a prevalenza di bosco:
 - Alta collina pistoiese
 - Alta collina della Valdinievole
- Sottosistemi territoriali di paesaggio della Collina arborata:

- Collina arborata di Pistoia
- Collina arborata della Valdinievole
- Collina arborata del Montalbano
- Collina arborata del Montecarlo
- Sottosistemi territoriali di paesaggio della pianura:
 - Agricoltura promiscua:
 - Paesaggio pedecollinare dell'agricoltura promiscua della piana pistoiese
 - Paesaggio pedecollinare dell'agricoltura promiscua della Valdinievole
 - Agricoltura promiscua della Valdinievole
 - Agricoltura della pianura florovivaistica:
 - Agricoltura vivaistica ornamentale della piana pistoiese
 - Agricoltura florovivaistica della Valdinievole
 - Bonifica storica dalla Valdinievole
 - Padule di Fucecchio

Come anticipato la distinzione dei sottosistemi territoriali di paesaggio verrà rivista alla luce della proposta del nuovo Piano paesaggistico e degli approfondimenti effettuati dai Comuni nell'ambito della redazione dei Piani Strutturali.

Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche della Provincia di Pistoia, sopra riportate in modo sintetico, sono parte fondante del Quadro conoscitivo della Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.P.. Nella successiva fase di redazione della variante verranno adeguate alla normativa vigente ed eventualmente aggiornate, individuando le eventuali problematiche esistenti.

3.4 Obiettivi di protezione ambientale di interesse che si sono tenuti in considerazione nella Variante generale al P.T.C.P.

Il Piano Territoriale di Coordinamento di Pistoia individua nel Sistema Funzionale dei valori paesaggistico ambientali l'insieme degli elementi areali, lineari e puntuali che, in relazione fra di loro e sovrapponendosi ai Sistemi territoriali, determinano l'identità e la specificità ambientale e paesaggistica del territorio della Provincia.

Gli elementi del Sistema Funzionale dei valori paesaggistico ambientali costituiscono invarianti del territorio pistoiese, facendo parte dello Statuto dei luoghi.

Il Sistema Funzionale dei valori paesaggistico ambientali è illustrato nelle tavole P10a, P10b, P10c.

La tavola P10a individua le aree di particolare valore paesaggistico e ambientale che caratterizzano il paesaggio, così come distinte dai codici regionali. Sono individuati:

- gli insediamenti storici;
- gli ambiti dei crinali nudi delle parti sommatili montane;
- le alte colline boscate;
- i castagneti da frutto;
- gli oliveti; i vigneti;
- gli ambiti rurali, distinti in:

- ambiti rurali con alternanza di boschi, con colture agrarie e pascoli, con varietà del mosaico agrario;
- ambiti rurali connotati dalla presenza di coltivazioni e sistemazioni agrarie tradizionali della collina;
- ambiti rurali connotati dalla struttura agraria riconducibile agli interventi di bonifica;
- ambiti rurali montani, connotati dall'alternanza di boschi, colture agrarie e pascoli e presenza di sistemi insediativi sparsi;
- ambiti rurali periurbani;

Sono individuati inoltre: l'area vivaistica; gli ambiti urbani connotati da una mixité funzionale industriale e residenziale; i giardini storici; le zone umide; il Padule di Fucecchio.

La tavola P10b individua gli elementi puntuali e lineari, quali:

- Gli alberi monumentali;
- gli elementi puntuali del sistema insediativo come gli edifici religiosi, specifiche tipologie edilizie, i sistemi insediativi specifici, gli opifici, le cartiere;
- le sorgenti; le grotte; i percorsi naturalistici ciclabili e per il trekking;
- i collegamenti paesistico-ambientali fra il territorio collinare e montano ed il territorio antropizzato. Tali collegamenti sono costituiti dagli ambiti fluviali di pianura e nei connessi elementi di valorizzazione paesaggistica quali le infrastrutture di protezione idraulica, le aree a verde territoriale pubblico e le aree da riqualificare.

Il sistema delle aree protette della Provincia di Pistoia, la cui tutela è riconosciuta fondamentale per la specificità ambientale e paesaggistica del territorio, è costituito da:

- Il **sistema funzionale per l'Ambiente Regionale** costituito dalle Riserve Nazionali (le riserve naturali biogenetiche dell'Abetone, dell'Acquerino, di Pian degli Ontani e la riserva naturale orientata Campolino) e dai collegamenti paesistici.
- Il **sistema funzionale per l'Ambiente Provinciale** costituito da:
 - Riserve provinciali: area contigua del padule di Fucecchio, riserva La Monaca; riserva Le Morette;
 - ANPIL: area naturale protetta di interesse locale La Querciola, area naturale protetta di interesse locale La Magia, area naturale protetta di interesse locale Poggio alla Guardia;

I **Siti di Interesse Regionale (S.I.R.)** e i **siti di Interesse Comunitari (S.I.C.)** presenti nella Provincia di Pistoia sono i seguenti:

- alta valle del Sestaione;
- bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone;
- Libro Aperto - Cima Tauffi;
- Monte Spigolino – Monte Gennaio;
- Padule di Fucecchio;
- zone calcaree della Val Lima e del Balzo Nero;
- zone a protezione Speciale dell'Abetone;
- zone a protezione Speciale di Campolino;
- zone a protezione Speciale di Pian degli Ontani,
- zone a protezione Speciale Alta valle di Pescia.

Inoltre si distingue il valore ambientale dell'area parco Riserva delle Limentre, degli Ambiti collinari, montani, dell'arboreto ed del verde territoriale pubblico.

Per quanto riguarda la salvaguardia e la valorizzazione dei corsi d'acqua con le relative aree di pertinenza si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- realizzazione di parchi urbani e sistemi continui di aree a verde nei tratti in cui i corsi d'acqua attraversano il sistema insediativo;
- riqualificazione degli argini e delle relative formazioni arboree nei tratti pedecollinari e di pianura, ed in particolare a contatto con le aree agricole specialistiche;
- recupero degli insediamenti e delle strutture protoindustriali azionate dalla forza idraulica in un progetto di complessiva fruizione turistico-culturale e turistico-naturalistica dei corsi d'acqua e dei fondovalle della montagna e della collina.

La Disciplina di Piano del P.T.C.P. vigente contiene già gli obiettivi da perseguire al fine della protezione ambientale degli elementi sopra individuati.

La Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C.P. potrà eventualmente integrare tali obiettivi e provvederà a verificare e aggiornare il quadro conoscitivo dei vincoli paesaggistici e degli elementi riconosciuti di valori paesaggistico-ambientale.

3.5 Individuazione e valutazione degli impatti significativi

Tra le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, il punto f) dell'Allegato 2 della L.R. 10/2010 prevede i *“possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”*.

La Variante generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento è suscettibile di produrre effetti sull'ambiente attraverso le azioni previste dal piano, che consistono essenzialmente in disposizioni normative ed elaborazioni cartografiche cui devono far riferimento i Comuni nella redazione dei loro strumenti urbanistici.

Nel Rapporto Ambientale sulla base degli obiettivi di piano verranno descritte una serie di azioni disposte dalla Disciplina di Piano, che possono determinare i possibili effetti significativi sull'ambiente. Le azioni interessano:


- la tutela delle risorse del territorio, distinte nelle risorse agro ambientali, naturali, storico-culturali e la risorsa paesaggio;
- le azioni per mitigare le fragilità del territorio;
- le azioni per conservare e tutelare le invarianti del territorio;
- l'attuazione delle linee strategiche per lo sviluppo del territorio dell'intera provincia;
- l'attuazione della strategia sistemico-funzionale, in riferimento a specifici obiettivi di organizzazione delle funzioni, identificati nel Sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali, Sistema funzionale delle risorse turistiche e della mobilità

ecoturistica, Sistema funzionale del florovivaismo, Sistema funzionale delle aree produttive, Sistema funzionale dei servizi.

Quindi si tratterà di azioni che mirano alla tutela del patrimonio ambientale e culturale che possono portare a limitazioni dell'uso di tali risorse, non di azioni dirette.

Verranno poi identificate le componenti ambientali e territoriali di maggior interesse per la valutazione degli effetti, verificandone gli elementi di interazione e di interferenze attraverso la compilazione di una matrice.

La procedura può essere schematizzata nel seguente modo:



Qualora vengano riscontrate elementi di criticità in atto derivanti dalle azioni di variante dall'analisi della matrice, si procederà:

- con l'individuazione delle misure da assumere;
- definizione di ragionevoli ipotesi alternative;
- definizione di indicatori di impatto ambientale da applicare alle ipotesi di alternative;
- attribuzione dei valori agli indicatori di impatto nelle ipotesi alternative individuate.

3.6 Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del piano

Il Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato 2 della L.R. 10/2010 deve contenere, tra le altre informazioni, "g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma".

Basandosi sulla valutazione degli effetti che verrà effettuata in fase successiva, in questa fase preliminare si precisa che nel Rapporto Ambientale saranno fornite indicazioni aggiuntive di compatibilità ambientale degli interventi previsti nella Variante generale al P.T.C.P.. Le informazioni che saranno fornite nel Rapporto Ambientale, derivanti dalle considerazioni di tutte le variabili ambientali utilizzate nella valutazione, faranno riferimento a :

- valutazione di significatività degli effetti;
- definizione di possibili indirizzi di compatibilità o compensazioni.

3.7 Le ragioni della scelta delle alternative individuate

Tra i contenuti del Rapporto Ambientale, l'Allegato 2 della L.R. 10/2010 prevede al punto h) la *“sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione”*.

Pertanto nel Rapporto Ambientale verranno implementate la valutazione delle alternative, le scelte e le relative motivazioni.

3.8 Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale

Il Rapporto Ambientale conterrà la definizione del sistema di monitoraggio degli effetti significativi. Ai sensi dell'Allegato 2 della L.R. 10/2010 pertanto saranno definiti gli indicatori, le responsabilità e le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di monitoraggio ambientale.

3.9 Sintesi non tecnica

Il Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato 2, punto I, conterrà un elaborato distinto, per una facile consultazione e partecipazione da parte del pubblico, contenente la sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel rapporto stesso, con un linguaggio non specialistico. Tale elaborato verrà redatto nella fase successiva.

4. RAPPORTO CON LA VALUTAZIONE EX-ANTE E CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Variante generale al P.T.C.P. approvata con DCP n. 123 del 21.03.2009 è stata sottoposta anche a Valutazione Integrata, oltre che a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della LR 1/2005 regionale vigente in materia al momento della redazione della variante, che successivamente ha abrogato tale disposizione. La valutazione integrata è *“il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso”* (art. 4 del Regolamento Regione 4/R del 9 febbraio 2007).

La Valutazione integrata del piano ha quindi riguardato:

- a) la coerenza esterna dello strumento di pianificazione del territorio in formazione rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;
- b) la fattibilità tecnica, giuridico-amministrativa ed economico finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'amministrazione;

- c) l'individuazione di idonee forme di partecipazione;
- d) la probabilità di realizzazione delle azioni previste dallo strumento di pianificazione territoriale;
- e) la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;
- f) la coerenza interna tra obiettivi ed azioni-risultati attesi dello strumento di pianificazione del territorio;
- g) la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, evidenziando le ricadute attese e prevedibili, sotto tali punti di vista, dall'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio.

La valutazione di coerenza è un processo attraverso il quale vengono evidenziate le compatibilità, il grado d'integrazione ed il raccordo tra gli elementi costituenti il Piano sia rispetto alle linee generali della programmazione di settore dell'Ente che rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale.

Nelle matrici di verifica sono stati utilizzati gli obiettivi principali del PTCP.

L'analisi del PTC congiuntamente al quadro analitico emerso dalla consultazione del "manuale sullo stato dell'Ambiente" – (Provincia di Pistoia, 2004) rappresenta la fase propedeutica allo svolgimento della valutazione di coerenza e degli effetti attesi.

Gli elementi emersi da questa analisi sono stati utilizzati in matrici di confronto allo scopo di mettere in particolare risalto le criticità, ovvero i punti di forza del progetto di pianificazione.

La valutazione della coerenza interna ha lo scopo di evidenziare se vi siano sinergie o incongruenze tra gli obiettivi considerati strategici ed il quadro conoscitivo analitico.

La valutazione di coerenza interna è strettamente connessa con le successive valutazioni di coerenza e risulta condizione necessaria per la loro attuabilità. Lo scenario di potenziale interferenza negativa rispetto ad alcuni elementi del quadro conoscitivo, in particolare per le risorse naturali ed ambientali e per i sistemi rurale e della mobilità, si prospetta solo nel caso degli obiettivi A2) "il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche della provincia intese come patrimonio territoriale nonché economico sociale e culturale" e D) "il miglioramento dell'accessibilità al sistema insediativo e della mobilità in generale attraverso il potenziamento delle infrastrutture e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto".

La previsione di effettuare interventi sul territorio infatti comporta necessariamente una potenziale interazione negativa con le risorse naturali, ambientali, e delle eventuali ripercussioni sul sistema rurale e sul sistema della mobilità.

Per quanto concerne la coerenza esterna del PTCP, sono state effettuate le seguenti valutazioni:

- Valutazione di coerenza tra analisi, scenari ed obiettivi generali del PTCP ed analoghi contenuti nei Piani Strutturali
- Verifica della coerenza degli obiettivi del PTCP con gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale
- Verifica della coerenza degli obiettivi del PTCP con gli obiettivi strategici del Piani di Settore, quali:
 - il Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;
 - il Programma di sviluppo rurale locale;
 - il Piano Faunistico venatorio;
 - il Piano per la promozione della cultura della pratica delle attività motorie ricreative e sportive

L'analisi dei Piani Strutturali ha interessato la valutazione di coerenza di sostenibilità ambientale tra P.T.C.P. e P.S., attraverso il monitoraggio delle certificazioni degli enti gestori dei pubblici servizi, riguardo:

- Approvvigionamento Idrico
- Depurazione
- Erogazione Gas
- Erogazione Energia Elettrica
- Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Al fine della verifica della coerenza tra il P.T.C.P. e il P.S., è stato ritenuto opportuno approfondire gli aspetti relativi alla disciplina paesaggistica ed al territorio rurale, materie particolarmente delicate per le implicazioni che comportano sul territorio.

E' stata pertanto verificata la coerenza della normativa dei Piani Strutturali con la disciplina di piano del P.T.C.P..

La fase della valutazione degli effetti attesi si propone di mettere in luce gli effetti del Piano, non rispetto alle proprie linee d'intervento, ma rispetto alle diverse politiche e matrici ambientali interessate.

In sintesi la valutazione degli effetti determina in che modo il P.T.C.P. risponde ed interagisce con le finalità complessive in tema di crescita economica, tutela dell'ambiente, salute, equilibrio territoriale, garanzie sociali o, piuttosto, quali conflitti esso determina rispetto all'insieme delle politiche pubbliche.

La procedura della valutazione degli effetti è stata realizzata attraverso la lettura, delle azioni specifiche identificate dal P.T.C.P., in riferimento alle cinque aree tematiche (ambiente, territorio, economia, scenario sociale e demografico, salute).

La valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente del P.T.C.P. si è sviluppata attraverso due differenti livelli analitici:

- 1) l'identificazione delle componenti che caratterizzano le singole dimensioni, effettuata sulla base di una lettura del quadro conoscitivo disponibile e della metodologia proposta dalla Regione Toscana per la valutazione degli effetti sui Piani e Programmi regionali (IRPET, 2004);
- 2) la valutazione qualitativa della rilevanza delle azioni identificate dal P.T.C.P. in riferimento agli obiettivi specifici, allo scopo di restringere il campo d'azione, identificando le possibili aree sensibili o critiche (screening delle criticità) quale prima fase analitica, nella quale si individuano le relazioni causa – effetto delle linee operative del Piano con gli obiettivi assunti come parametro di valutazione, esprimendo quindi un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell'effetto atteso, sintetizzato graficamente nelle tabelle.
- 3) l'analisi quantitativa delle criticità, attraverso l'esplicitazione dello stato delle componenti identificate come rilevanti nella precedente fase di screening e la relativa evoluzione sulla base di stime o considerazioni sull'impatto delle azioni individuate.

La chiusura della filiera valutativa è stata effettuata attraverso una analisi descrittiva in forma di tabella degli effetti delle azioni sulle specifiche componenti rispetto alle quali si esplica la criticità.

La matrice di valutazione degli effetti critici ha permesso quindi di individuare sinteticamente i livelli di criticità e le tendenze in atto dei principali indicatori prima delle azioni di

trasformazione prefigurate dal P.T.C.P., così come emergono dal quadro conoscitivo, nonché la loro ripercussione sul sistema ambientale, territoriale, socio-economico e della salute umana.

Per quanto riguarda la procedura di **Valutazione di incidenza**, in ottemperanza dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE, nella Variante 2009 è stato proceduto alla valutazione di eventuali incidenze significative sulle aree Natura 2000.

In particolare il suddetto articolo prevede:

- “3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*
4. *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*
- Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.*

E' stata eseguita pertanto una fase di screening, in cui è stato analizzato se il P.T.C.P., in maniera isolata o congiuntamente ad altri progetti o piani, ha una possibile incidenza sui siti Natura 2000 presenti sul territorio, e se tale incidenza è irrilevante o meno.

In analogia alla verifica effettuata per la Variante generale al P.T.C.P. del 2009, verranno seguite le seguenti fasi:

1. analisi riguardante la connessione diretta o meno del P.T.C.P. con la gestione delle aree Natura 2000;
2. descrizione del P.T.C.P. unitamente alla descrizione e caratterizzazione di altri piani o progetti che possono incidere in maniera significativa sulle aree Natura 2000;
3. identificazione della potenziale incidenza sui siti;
4. valutazione della significatività di eventuali effetti sui siti Natura 2000.